APPROFONDIMENTO CIVILE

Esame orale da avvocato a porte socchiuse, tutto da rifare (TAR Lombardia n. 1082/2025)

Data pubblicazione: 27/10/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Il Tar Lombardia/Milano si è pronunciato sul ricorso proposto da una candidata che non aveva superato la prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense che lamentava la **violazione del principio di pubblicità delle prove d'esame**, sostenendo che la seduta si fosse svolta a porte chiuse.

IL PRINCIPIO DI PUBBLICITA' DELLE PROVE CONCORSUALI

Il **principio di pubblicità delle prove concorsuali** costituisce una **garanzia fondamentale di trasparenza** dell'azione amministrativa e di **tutela dell'imparzialità** delle commissioni esaminatrici.

Non si tratta di un adempimento meramente formale, bensì di un **presidio di legalità sostanziale**, espressione diretta dei principi costituzionali di **imparzialità e buon andamento** dell'amministrazione.

Con specifico riferimento all'esame di abilitazione alla professione di avvocato, la normativa impone che la **prova orale si svolga in forma pubblica**, garantendo la possibilità di accesso ai terzi e la massima trasparenza delle operazioni.

Tale principio comporta, in concreto, l'obbligo per la commissione di assicurare che l'aula sia effettivamente accessibile, di consentire la presenza di altri candidati o osservatori, nonché di **verbalizzare puntualmente** le modalità attraverso cui è stata garantita la pubblicità della seduta.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

LA DECISIONE DEL TAR MILANO

Il Tar Milano ha accolto il ricorso rilevando che:

- il verbale della seduta non riportava alcuna indicazione circa le misure adottate per garantire la pubblicità;
- l'amministrazione aveva ammesso che la porta fosse stata "*leggermente accostata*" a causa di rumori esterni, ma senza verbalizzare tale circostanza;
- la giurisprudenza consolidata richiede che l'accesso al pubblico sia effettivo e che la Commissione verbalizzi le operazioni svolte a garanzia di trasparenza.

Per questi motivi, il TAR ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato e la ripetizione della prova orale entro 60 giorni, dinanzi a una diversa sottocommissione che dovrà garantire e documentare la pubblicità della seduta.

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto".

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati